



NORME DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE

PER LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI Q.1

Art.1 L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario. Sussiste il divieto di avere in uso a qualsiasi titolo altri appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio comunale e comuni contigui, esteso anche a chi coltiva o ha in uso un terreno in qualità di membro di associazioni de iure e de facto, che in forza di norme statuarie o particolari progetti realizzati in qualsiasi forma e per qualsiasi scopo, prevedono forme di coltura terricola.

Art.2 Il concessionario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso, a non recintare l'orto se non con siepi o assi di legno di un' altezza massima di cm. 30.

Art.3 Non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non dovrà avere fini di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art.4 L'orto assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo, il concessionario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. Il concessionario non potrà avvalersi di mano d'opera retribuita, per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.

Art.5 Per la categoria ANZIANI: la concessione dell'orto ha durata triennale e alla scadenza il rinnovo può avvenire esclusivamente tramite una comunicazione scritta della P.A. su richiesta del concessionario. Il rinnovo sarà concesso, di anno in anno, previa verifica del possesso dei requisiti, compresa la presentazione di attestazione medica della mancanza di controindicazioni alla coltivazione diretta dell'orto assegnato, a decorrere dal compimento dell'ottantacinquesimo anno di età.

Per la categoria NUCLEI FAMILIARI: la concessione dell'orto ha durata triennale e alla scadenza il rinnovo può avvenire esclusivamente tramite una comunicazione scritta della P.A. su richiesta del concessionario. Il rinnovo sarà concesso, di anno in anno, previa verifica del possesso dei requisiti. La

concessione avrà comunque scadenza entro l'anno di compimento del 14 anno di età del figlio minore e per gli atti di assegnazione stipulati dal 2011, tale norma entra in vigore con il primo rinnovo annuale.

Per la categoria ASSOCIAZIONI : la concessione dell'orto ha durata triennale e alla scadenza il rinnovo può avvenire esclusivamente tramite una comunicazione scritta della P.A. su richiesta del concessionario.

Per la categoria ISTITUZIONI SCOLASTICHE: la concessione dell'orto ha durata biennale e alla scadenza il rinnovo può avvenire esclusivamente tramite una comunicazione scritta della P.A. su richiesta del concessionario.

Allo scadere della concessione e comunque entro il termine massimo del mese di dicembre dell'anno di scadenza della concessione, il concessionario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art.6 Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso dei concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione. I rifiuti erbacei devono essere depositati nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica ecc.).

Art.7 Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. Le spese di gestione dell'orto, compresa l'acqua per l'irrigazione, saranno pagate dal concessionario con pagamento forfetario annuale nella misura di euro 75,00. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione con versamento su C/C dell'Amministrazione Comunale, al momento dell'esecutività dell'atto di assegnazione dell'orto e la relativa ricevuta sarà consegnata alla Direzione Servizi Sociali - Ufficio Organizzazione Amministrativa territoriale - Viale De Amicis, 21. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la quota di spesa a carico degli assegnatari, poiché sarà commisurata agli effettivi costi sostenuti nell'anno precedente e comunicata dall'Amministrazione Comunale nei primi mesi dell'anno, ed il relativo pagamento dovrà avvenire secondo modalità che saranno successivamente concordate. Nel caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite dagli uffici competenti, è prevista l'immediata decadenza dell'assegnazione. In caso di rinuncia all'utilizzo dell'orto successiva al pagamento, non è previsto nessun rimborso.

Art.8 Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che il concessionario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 9 In caso di trasferimento di residenza fuori dell'abitato territoriale comunale, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente la variazione intervenuta, in tal caso la concessione verrà a cessare automaticamente, senza alcun rimborso della quota versata. Il concessionario ha comunque la facoltà di richiedere l'utilizzo dell'orto fino alla fine del raccolto e comunque entro la fine di dicembre dovrà lasciare libero il lotto di terreno.

Art.10 In caso di decesso del concessionario, o di impedimento non temporaneo alla coltivazione dell'orto, l'Amministrazione Comunale dovrà essere tempestivamente avvisata dai familiari o da altra persona di fiducia, e la concessione verrà a cessare automaticamente, senza alcun rimborso della quota versata. I familiari hanno comunque la facoltà di richiedere l'utilizzo dell'orto fino alla fine del raccolto e comunque entro il mese di dicembre dovranno lasciare libero il lotto di terreno.

Art.11 Ogni assegnatario potrà partecipare ad un Comitato di Gestione, previsto come organo per la gestione degli orti. Tale comitato sarà costituito da tre persone elette dall'assemblea degli assegnatari, convocata dall'Amministrazione Comunale oppure dagli assegnatari medesimi, che rimarrà in carica per la durata di un anno ed al cui interno sarà eletto un Presidente. Per i membri del Comitato non è prevista la immediata riconferma ed in caso di mancanza di candidature si procede al sorteggio tra tutti gli assegnatari. Il Comitato di gestione avrà il compito di fare osservare il regolamento e di segnalare agli uffici tecnici del Quartiere eventuali guasti, necessità ed altro.

Art. 12 Il concessionario si impegna inoltre a rispettare le seguenti norme:

- mantenere l'orto in stato decoroso;
- non costruire capanni, coperture in plastica o strutture simili. Durante la stagione fredda le coperture dovranno limitarsi a non più di 30 cm di altezza.
- usare il casotto comune solo per il rimessaggio degli attrezzi, per riunioni o momenti di pausa.
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti, casotto ecc.: a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo. Tutte le aree comuni

sono destinate alla esclusiva coltivazione di piante ornamentali e/o officinali e/o aromatiche a disposizione di tutti gli assegnatari e non possono essere utilizzate in nessun caso come siti provvisori di stoccaggio di materiali vari. Gli ex assegnatari che hanno rinunciato volontariamente all'orto possono richiedere di frequentare gli orti coltivando gli spazi comuni.

- non danneggiare in alcun modo gli altri orti.
- non danneggiare e fare buon uso dell'impianto di irrigazione, tenendo presente che da aprile ad ottobre , si potrà innaffiare solo fino alle ore 9.00 del mattino e dopo le ore 18.00 della sera.
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro.
- non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli.
- non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari.
- non tenere stabilmente animali negli orti, sono inoltre vietati gli allevamenti di ogni tipo.
- nel caso che nell'orto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con l'Amministrazione Comunale.
- piantagioni di alberi o siepi sono da concordare con il Comitato di Gestione ed l'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Qualora vengano organizzati incontri conviviali nell'area degli orti sociali viene stabilito l'obbligo di termine entro le ore 23,30 , l'obbligo di invito per tutti gli assegnatari e di individuazione di un responsabile. In caso di mancanza di ciò sono ritenuti responsabili i membri del Comitato di gestione. E' fatto divieto di cottura di cibi e bevande sul luogo. Agli eventuali avventori esterni si estendono le norme di comportamento degli assegnatari. La gestione del calendario è affidata al Comitato di gestione.

In caso di inadempienza rispetto a quanto disposto dal presente atto di accettazione, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca motivata dell'assegnazione.